



## DELIBERA N. 110/26/CONS

### ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENDA (PADOVA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 56 del 19 settembre 2025 con il quale sono stati convocati per i giorni 23 e 24 novembre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Veneto;



VISTA la delibera n. 212/25/CONS del 30 luglio 2025, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle Regioni Valle d’Aosta e Marche*”, la quale fa rinvio alla delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, attesa l’affinità della natura delle competizioni elettorali e dell’ambito territoriale che coinvolge una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale per cui si possono applicare le medesime disposizioni regolamentari;

VISTA la nota del 27 novembre 2025 (prot. n. 0305232), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta a seguito della segnalazione a firma del Consigliere del Gruppo consiliare “Insieme per Carmignano” del Comune di Carmignano di Brenta (PD) Sig. Cervellin Felice in relazione ad un volantino relativo a “*quattro eventi programmati nel periodo dal 4 novembre all’ 11 novembre 2025*”, privo dei requisiti di indispensabilità e di impersonalità richiesti dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale.

Al riguardo, il Comitato in data 20 novembre 2025 ha avviato il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta e “*nella seduta del 26 novembre 2025 [ha proposto] la violazione dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 28/2000, in merito a quanto segnalato*”;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 21 novembre 2025 con le quali il Sindaco del Comune di Carmignano di Brenta, Signor Eric Pasqualon, ha rappresentato quanto segue:

- *il volantino indicato nella lettera di segnalazione pervenuta al[...] Corecom da parte del Capogruppo di Minoranza del Comune di Carmignano di Brenta, Sig. Felice Cervellin, non reca il logo ufficiale o lo stemma del Comune, ma utilizza il logo della lista civica con cui il Sindaco è stato eletto a suo tempo nell’ottobre 2021: il volantino in questione non rientra tra le comunicazioni istituzionali, ma ha carattere prettamente politico;*

- *gli incontri con la cittadinanza per il Gruppo di Maggioranza in carica sono una prassi ormai consolidata soprattutto in questo periodo di fine esercizio finanziario in cui si va a definire il Bilancio di Previsione per il prossimo anno 2026 e ad illustrare i progetti in corso e quelli che verranno. Queste attività, a carattere strettamente politico, sono fondamentali per l’amministrazione comunale in carica, rientrando nelle normali attività di trasparenza, di informazione e confronto con la cittadinanza e di indirizzo politico dell’organo esecutivo. Lo scopo degli incontri è garantire la partecipazione civica e democratica sulle materie di propria competenza comunale, a prescindere dal periodo elettorale. La dicitura “Sindaco e Amministrazione comunale” identifica il soggetto politico e amministrativo che, per ruolo, è tenuto a relazionare su tali materie;*



- inoltre, il volantino non contiene alcun riferimento diretto alla campagna elettorale regionale, al programma del candidato Sindaco alle Regionali, o inviti al voto per la competizione in corso. L'attività non ha natura meramente propagandistica ai sensi della Par Condicio, ma si inquadra in un rapporto dialettico e amministrativo costante tra l'Amministrazione di maggioranza e la cittadinanza;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 è decorso dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali nel Veneto, ovvero a partire dal 9 ottobre 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni ed è proseguito fino alla chiusura delle operazioni di voto (23 e 24 novembre 2025);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*";

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*", finalizzata, tra l'altro, a "*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*";

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9



in quanto successive al 9 ottobre 2025, data di inizio della campagna elettorale del 23 e 24 novembre 2025;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione come individuate dalla legge 150/2000 e che ricadono nel citato art. 9 debbono essere soggettivamente ed oggettivamente imputabili alla Pubblica Amministrazione, atteso che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, così come chiarito negli orientamenti applicativi dell'Autorità in materia (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione come verificate dal competente Comitato regionale ed oggetto di approfondimento istruttorio, nonché dell'intera documentazione istruttorio, ed in particolare:

- il caso di specie evidenzia *"una comunicazione istituzionale effettuata tramite un volantino di convocazione di incontri con la cittadinanza, con argomenti il bilancio di previsione 2026 e i progetti in corso e nuovi investimenti; il Sindaco dell'Ente dichiara che gli incontri costituiscono una prassi in questo periodo dove si va a definire il Bilancio di Previsione per l'anno 2026 e ad illustrare i progetti in corso e quelli che verranno"*;
- più precisamente, *"non si riscontra l'indispensabilità di un iter non vincolato a scadenze inderogabili e collocabili nell'ambito della par condicio", né "il requisito dell'impersonalità"*;
- anche se *"il Sindaco dell'Ente nelle proprie controdeduzioni afferma che le assemblee sono state convocate dalla lista "Pasqualon Sindaco Noi Carmignano" - lista con cui lo stesso è stato eletto, e che pertanto non si tratta di comunicazione istituzionale"*, tuttavia *"sullo stesso volantino [...] l'invito a partecipare alle assemblee è fatto dal Sindaco e dall'Amministrazione comunale, riscontrando pertanto una commistione fra la figura del Sindaco quale membro della lista citata e quella del Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente locale"*;
- pertanto, in assenza *"delle caratteristiche dell'indispensabilità e dell'impersonalità"* si configura *"come comunicazione istituzionale, con conseguente riscontro e sussistenza di una violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 28/2000"*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione segnalata non è stata realizzata dal Comune di Carmignano di Brenta attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dalla lista civica "Pasqualon Sindaco Noi Carmignano";

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano "utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze" (cfr. citate FAQ, risposte a domande frequenti);

PRESO ATTO che il volantino segnalato reca il logo della lista civica “Pasqualon Sindaco Noi Carmignano” *“con cui il Sindaco è stato eletto nell’ottobre 2021”*, unitamente all’invito ad incontrare la cittadinanza in previsione del Bilancio 2026 e dei progetti da realizzare, secondo *“una prassi ormai consolidata”*, come confermato nelle memorie difensive dell’Ente;

RILEVATO che nel caso di specie non è stato utilizzato nel volantino il logo del Comune di Carmignano sul Brenta, assegnato *“alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze”*;

RITENUTO quindi che l’attività di comunicazione in questione non può essere imputata all’Ente e ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale, trattandosi di attività personale;

RITENUTO, pertanto, di non aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto relativamente a quanto segnalato;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *“Regolamento”*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Carmignano di Brenta (Padova) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella